

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 26 febbraio 2018, n. 26 **Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Progetto di variante al P.I.P zona industriale D 1.3 strada vicinale lamione".** Autorità procedente: Comune di Alberobello (BA).

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

Premesso che:

- in data 19.12.2017 il Comune di Alberobello accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla variante di piano denominata "**Progetto di variante al P.I.P zona industriale D 1.3 strada vicinale lamione**":
 - F_167846_Tav. 2 var PIP.pdf
 - F_167852_Tav. 18 var PIP.pdf
 - F_167858_Tav. 16 var PIP.pdf

- F_167864_Tav. 15 var PIP.pdf
- F_167870_Tav. 11 var PIP.pdf
- F_167875_FAUZZI osservazioni PPTR.pdf
- F_167880_VARIANTE D.1.3.pdf
- F_167885_variante_PIP_Alberobello.zip
- F_167891_Tav. 9 var PIP.pdf
- F_167897_Tav. 7 var PIP.pdf
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Alberobello provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII)** del Regolamento regionale n.18/2013, per la variazione di piano in oggetto;
- in data 19.12.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas);
 - inviava tramite PEC la nota prot. n. AOO_089_10353 del 30.10.2017, con cui comunicava al Comune di Alberobello – Edilizia Privata la presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 26.12.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot.n. AOO_089_12542 inviata a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Alberobello, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 12542/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.12 del 14.01.2014;
- in data 22/02/2018 il Direttore dell’UTC comunale trasmetteva a mezzo PEC la nota prot.3958 (acquisita in data 23.02.2018 al n.1919 di protocollo di questa Sezione regionale) di attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione dalla VAS della Variante in oggetto, come stabilito dall’art.7.4 del R.R. n. 18/2013;

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO che la variante al P.I.P. di che trattasi è determinata dall’introduzione del vincolo “*area di rispetto dei boschi*” del P.P.T.R. Puglia, che, rende in parte inedificabile l’area;

VERIFICATO sulla base della documentazione prodotta dall’autorità procedente, che la suddetta variante consiste nell’accorpamento dei corpi di fabbrica autorizzati di tipologia “C” e “D”, rientranti nella precitata fascia di rispetto dei boschi, e di tipologia “A” e “B”, in due soli corpi di fabbrica di tipologia “E” ed “F”, mantenendo invariato, in termini di volumetria e sagoma di massimo ingombro, il corpo di fabbrica di tipologia “B”. Nel rispetto del punto 2.4.1 delle N.T.A. del vigente P.R.G., l’alloggio avrà dimensione massima di mq. 120 per ciascun corpo di fabbrica, e la sua posizione sarà al piano primo. Per quanto concerne le altezze dei fabbricati, le opere di variante avranno altezza massima di 7,50 m, indipendentemente dalla destinazione, risultando inferiore alla massima consentita di 8,00 m, come già autorizzato con il piano di lottizzazione vigente. Le aree a standards non subiscono alcuna modifica (cfr., “Relazione Tecnica”)

ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. VII. si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:

“Omissis”

VII) *modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione*

delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante urbanistica denominata "**Progetto di variante al P.I.P. zona industriale D.1.3 strada vicinale Lamione**", demandando all'amministrazione comunale di Alberobello, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 della Variante denominata "**Progetto di variante al P.I.P. zona industriale D.1.3 strada vicinale Lamione**" del comune di Alberobello;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante denominata "**Progetto di variante al P.I.P. zona industriale D.1.3 strada vicinale Lamione**";
- di demandare al Comune di Alberobello, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della variante in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente – Comune di Alberobello;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del

Paesaggio;

- di pubblicare il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
 - a) sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014;
 - b) all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)